Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Mercoledì, 14 agosto 1935 - ANNO XIII — Numero 189

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. **1477**.
Aumento di contributo statale al Consorzio costituito fra lo Stato e l'Amministrazione provinciale di Bologna per il rimboschimento di terreni soggetti a vincolo forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 dicembre 1901, n. 569, col quale si autorizzava il Comitato forestale di Bologna a promuovere il rimboschimento dei terreni nudi esistenti nella provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, fissando un contributo annuo dello Stato di L. 5000 ed altrettanto da parte dell'Amministrazione provinciale di Bologna per i suddetti lavori;

Visti i successivi Nostri decreti 23 giugno 1907, n. 466, e 15 novembre 1914 con i quali il contributo statale veniva elevato ad annue L. 6000 e L. 15.000 in corrispondenza di analoghi aumenti deliberati dalla Amministrazione provinciale di Bologna;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1930, n. 444, col quale il contributo ordinario dello Stato al Consorzio provinciale di Bologna veniva aumentato a L. 49.000 annue, per la durata di un quinquennio, a datare dall'esercizio 1929-30 e fino all'esercizio 1933-34, in corrispondenza dell'aumento fino a L. 50.000 deliberato dalla Amministrazione provinciale di Bologna, per lo stesso periodo di tempo;

Visto il verbale 22 febbraio 1935, del Rettorato provinciale di Bologna col quale si delibera di ricostituire il proprio contributo al Consorzio di rimboschimento di Bologna, nella misura di L. 50.000 a datare dal 1935 e per la durata di un quinquennio;

Considerato che la maggiore assegnazione di fondi è giustificata dalla notevole estensione assunta dalle opere di bonifica date in concessione allo stesso Consorzio, nonchè dal considerevole sviluppo dei lavori di sua competenza;

Visto l'art. 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in materia di boschi e terreni montani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Consorzio costituito fra lo Stato e l'Amministrazione provinciale di Bologna, per il rimboschimento dei terreni nudi soggetti al vincolo forestale esistenti nella Provincia stessa, è assegnato il contributo annuo dello Stato di lire 40.000 (quarantamila), per la durata di un quinquennio, a datare dall'esercizio 1935-36, in corrispondenza del maggior contributo deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna.

Art. 2.

Il pagamento del contributo suddetto sarà prelevato sul fondo stanziato al capitolo 47 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1935-36 e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1935-XIII, n. **1478**.
Variazione del contributo spettante alle Regie università di Bologna e di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Veduto l'art. 30 del R. decreto-legge 28 agosto 1931-IX, n. 1227, convertito, con modificazioni, nella legge 16 giugno 1932-X, n. 812;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;

Veduto l'art. 4 del R. decreto 22 dicembre 1927-V, n. 2678;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 22 settembre 1932-X, n. 1450;

Veduti i Regi decreti 26 aprile 1934-XII, n. 799, e 6 dicembre 1934-XIII, n. 2192, con i quali gli Istituti superiori di medicina veterinaria di Bologna e di Sassari vengono aggregati rispettivamente alle Regie università delle stesse sedi;

Ritenuto che per effetto della cessazione del prof. Luigi Montroni dall'ufficio di assistente presso la Facoltà di medicina veterinaria della Regia università di Bologna, il posto da lui coperto in soprannumero ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 22 dicembre 1927-V, n. 2678, viene soppresso a datare dal 1° dicembre 1934 e la relativa quota di contributo deve essere assegnata dalla stessa data alla Regia università di Sassari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° dicembre 1934 il contributo dello Stato attribuito alla Regia università di Bologna viene diminuito della somma di L. 9182 in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 22 settembre 1932-X, n. 1450.

Dalla data medesima il contributo statale a favore della Regia università di Sassari viene aumentato di L. 9182.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1479.

Riconoscimento. agli effetti civili, della chiusura al culto dell'Oratorio della Madonna del Romito di Orio in Albogasio di Valsolda (Como).

N. 1479. R. decreto 13 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Milano in data 1° ottobre 1932, relativo alla chiusura al culto dell'Oratorio della Madonna del Romito di Orio in Albogasio di Valsolda (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1935 *Anno XIII*

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1480.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Antonino in Colturano.

N. 1480. R. decreto 13 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Arcivescovo di Milano in data 28 marzo 1932 e 14 settembre 1934, relativi alla erezione in parrocchia di S. Antonino in Colturano, escluse le disposizioni concernenti l'amministrazione della Chiesa parrocchiale medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. 1481.

Modificazione dello statuto della « Fondazione Sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano ».

N. 1481. R. decreto 11 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene modificato l'art. 4 dello statuto della « Fondazione Sottotenente Emanuele Ruspoli di Candiano », eretta in ente morale con R. decreto 13 marzo 1930, n. 307.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1935 - *Anno XIII*

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1935-XIII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente per l'artigianato e le piccole industrie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 30 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre stesso anno, registro n. 5 Corporazioni, foglio 192, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Viste le dimissioni presentate dal gr. uff. prof. Felice Guarneri dalla carica di componente del suddetto Consiglio in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Vista la designazione fatta dalla predetta Confederazione con nota n. 608 in data 3 giugno 1935;

Decreta:

Il gr. uff. prof. Giovanni Dettori è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione del gr. uff. prof. Felice Guarneri quale rappresentante della Confederazione fascista degli industriali, fino al 31 marzo 1937.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(3001)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1935-XIII.

Norme di applicazione della legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente le domande di mutuo prodotte da proprietari di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454;

Ritenuta l'opportunità di stabilire alcune norme di carattere più urgente necessarie per l'attuazione della citata legge e per il funzionamento dei relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di mutuo prodotte da proprietari di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino al 1920 o dagli aventi causa dei proprietari medesimi agli istituti di credito all'uopo autorizzati dalle disposizioni emanate a seguito dei terremoti medesimi, si considerano intese a richiedere la concessione dei sussidi statali a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454, eccezione fatta per quelle in relazione alle quali sia intervenuta la concessione del contributo statale, o sia intervenuta entro il 30 aprile 1935-XIII, la deliberazione dei Consessi deliberanti degli istituti, presa con l'intervento e con l'approvazione del delegato ministeriale per la vigilanza sugli istituti medesimi, ovvero con deliberazione approvata dal Ministro

per le finanze nel caso che la deliberazione sia stata presa senza l'intervento o senza l'approvazione del delegato stesso.

Per le domande di mutuo da valere agli effetti della concessione del sussidio gli istituti di credito sopraindicati restano autorizzati a concedere i mutui con gli stessi privilegi stabiliti dalle disposizioni di legge emanate in seguito ai vari terremoti.

A tale scopo prima della concessione del sussidio in relazione alle domande provenienti da istituti mutuanti il Ministero dei lavori pubblici interpellerà l'istituto perchè dichiari se intenda concedere il mutuo, ed in tal caso il sussidio concedibile a termini della legge 4 aprile 1935, n. 454, viene corrisposto all'istituto mutuante nei modi di cui all'art. 5 della legge medesima.

Per le domande presentate all'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria in liquidazione, l'interpellazione di cui innanzi sarà fatta al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con sede in Roma.

Le disposizioni dei precedenti tre ultimi comma non si applicano quando il proprietario avente titolo a sussidio dichiari di rinunciare a contrarre il mutuo.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 655, la documentazione della proprietà dell'area ed i progetti dei lavori da eseguire, si intendono prodotti in termine anche se presentati entro il 30 giugno 1935 agli Uffici del Genio civile competenti per territorio.

La presentazione in termine dovrà risultare da espressa dichiarazione dell'ingegnere capo.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, modificato con l'articolo 12 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, per quanto concerne la proroga di termini per la produzione di documenti in relazione all'attuazione di piani regolatori o di spostamento di centri abitati.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 655, i proprietari, che abbiano ottenuto prima del 30 giugno 1935 la concessione in vendita o in enfiteusi di aree comunali, con deliberazione podestarile resa esecutoria entro tale data, devono produrre un certificato del podestà, attestante l'avvenuta concessione, insieme con la copia della relativa deliberazione.

Sempre agli effetti del citato art. 8 del R. decreto 26 gennaio 1933, n. 11, la esibizione di compromessi di data certa per compravendita di suoli di proprietà privata è considerata valida, quando nei compromessi siano chiaramente identificati i suoli e ne sia precisato il prezzo.

Nei casi suindicati il sussidio a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, viene concesso solo dopo la presentazione dei contratti definitivi di compravendita.

Art. 4.

In luogo della documentazione della proprietà dell'area prescritta dall'art. 8 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, i proprietari di suoli compresi in isolati del piano regolatore in Messina non ancora divisi in comparti potranno produrre un certificato del prefetto comprovante che sia stata presentata entro il 30 giugno 1935 richiesta per la divisione, a' sensi del penultimo comma dell'art. 125 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908.

I proprietari di suoli compresi in comparti già delimitati per i quali non sia stata indetta la gara, potranno produrre un certificato del prefetto comprovante che sia stata presentata entro il 30 giugno 1935 istanza per la fissazione della gara, a termini del 2° comma dell'art. 127 del testo unico sopra citato.

Nei casi suindicati i proprietari avranno diritto al sussidio statale a norma della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, quando dimostrino di avere partecipato alle gare indette a termini dell'art. 128 del citato testo unico per l'assegnazione del comparto e producano entro due mesi dall'aggiudicazione la prova di essere rimasti aggiudicatari ovvero la documentazione della proprietà di altra area se l'aggiudicazione sia stata fatta a favore di altro concorrente.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai proprietari di suoli compresi in comparti già delimitati e per i quali siano state indette prima del 30 giugno 1935 le gare a norma dell'art. 128 del ricordato testo unico.

Detti proprietari devono produrre un certificato del podestà che attesti l'avvenuta pubblicazione anteriormente al 30 giugno 1935 dell'invito a partecipare alla gara.

I certificati del prefetto o del podestà di cui ai precedenti comma, devono essere prodotti al Ministero dei lavori pubblici ovvero all'Ufficio del Genio civile di Messina.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai proprietari di suoli ricadenti nei comparti del piano regolatore di Palmi, non ancora delimitati o assegnati.

Art. 5.

Le spese per la sistemazione dei servizi presso il Ministero dei lavori pubblici e quelle per l'acceleramento della revisione degli atti tecnici e l'acceleramento della trattazione delle domande per sussidi di terremoto, in applicazione della legge 4 aprile 1935, n. 454, quali i premi di operosità, le mercedi al personale giornaliero, le indennità di trasferta e il noleggio di automezzi, saranno prelevate dai fondi di cui all'art. 8 della legge medesima.

Le spese predette dovranno essere contenute entro i seguenti limiti complessivi: L. 300.000 per l'esercizio 1934-35; L. 1.500.000 per ciascuno degli esercizi 1935-36 e 1936-37; L. 1.200.000 per ciascuno degli esercizi 1937-38 e 1938-39; L. 1.000.000 per l'esercizio 1939-40 e L. 800.000 per l'esercizio 1940-41.

Le quote assegnate a ciascun gruppo di spese saranno inscritte con decreti del Ministro per le finanze ad appositi capitoli, con l'osservanza delle norme vigenti al riguardo, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

La concessione di sussidi da parte del Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 10 della legge 4 aprile 1935, numero 454, nella spesa per la riparazione o la ricostruzione di edifici pubblici e di opere igieniche, danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di interesse degli enti locali, è fatta su domanda dell'ente interessato che dichiari di provvedere al residuo finanziamento con mezzi propri o con mutuo garantito direttamente ed in base a motivato parere dell'ingegnere capo del Genio civile e del prefetto.

Art. 7.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà procedere con le norme proprie per le opere pubbliche di conto dello Stato allo studio dei progetti ed alla esecuzione diretta dei lavori di

riparazione o di ricostruzione degli edifici pubblici e delle opere igieniche danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di interesse degli enti locali, quando il Ministero dell'interno, sentita la Commissione speciale di cui all'art. 330 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, abbia dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 4 aprile 1935, n. 454, che l'ente interessato non sia in grado di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche per proprio conto mediante mutui garantiti con mezzi propri e col sussidio concedibile dal Ministero dei lavori pubblici, a termini dello stesso art. 10 della citata legge 4 aprile 1935, n. 454.

Quando si tratti di opere comunali che abbiano interferenza o dipendenza con altre eseguite od in corso di esecuzione dal Ministero dei lavori pubblici anche se per delega del Comune o che rientrino in un programma di opere connesse con l'attuazione del piano regolatore o di ampliamento di un abitato, il Ministero medesimo procederà all'esecuzione dei lavori, dandone partecipazione a quello dell'interno perchè ne tenga conto in eventuali successive richieste di opere pubbliche da parte del Comune interessato.

Art. 8.

I progetti di variante ai piani regolatori di Messina, Palmi e Reggio Calabria che fossero adottati dal Ministero dei lavori pubblici per meglio coordinarli ai fini della ricostruzione edilizia ed alle effettive esigenze degli abitati, saranno depositati e pubblicati a termini dell'art. 158 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il decreto del Ministro per i lavori pubblici, che approva il progetto di variante, sarà pubblicato e notificato a ciascun proprietario dei beni da espropriare, a cura dell'Ufficio del Genio civile, nel modo indicato all'art. 88 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed a tutti gli effetti dei successivi articoli 89 e 90.

Art. 9.

Per tutto quanto si attiene alla divisione ed alla assegnazione dei comparti degli isolati del piano regolatore di Messina, restano ferme le norme speciali stabilite dagli articoli 124 e seguenti del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni.

Le funzioni demandate dagli articoli medesimi al delegato del Ministero dei lavori pubblici restano conferite all'ispettore superiore del Genio civile, residente in Messina, con le attribuzioni di ispettore superiore di compartimento per le opere dipendenti dal terremoto del 1908.

Art. 10.

Per l'assegnazione delle linee e dei livelli per le nuove costruzioni nell'ambito dei piani regolatori di Messina, Palmi e Reggio Calabria, dovranno essere corrisposti diritti nella misura che sarà fissata annualmente dall'ispettore superiore del Genio civile per le opere dipendenti dal terremoto del 1908.

L'importo relativo sarà versato in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

L'Ufficio del Genio civile non procederà agli adempimenti richiestigli se non sia esibita la bolletta di versamento dei diritti dovuti.

Art. 11.

Le indennità mensili da stabilirsi a' termini dell'art. 6 del decreto interministeriale 7 marzo 1933, n. 7413, a favore dei funzionari tecnici addetti alla vigilanza ed alla direzione e sorveglianza dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi, graveranno sul fondo autorizzato con l'art. 9 della citata legge 4 aprile 1935, numero 454, e verranno inscritte in bilancio ad apposito capitolo, analogamente al disposto dell'ultimo comma del precedente art. 5.

Art. 12.

Fino a quando non sia ultimata l'esecuzione del piano regolatore della zona industriale di Reggio Calabria, la gestione della zona stessa compete al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede con le norme di cui agli articoli 145, 146, 147, 148, 149, 150 e 151 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399. I proventi dell'alienazione o della concessione in uso di aree nella suddetta zona industriale sono versati in Tesoreria in conto entrate del Tesoro.

Ultimata l'attuazione del piano regolatore, la gestione suddetta passerà al Comune. La consegna sarà fatta con l'intervento del rappresentante del Demanio dello Stato.

È però in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di procedere alla suindicata consegna anche per lotti successivi.

Roma, addì 19 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per i lavori pubblici: RAZZA.

p. *Il Ministro per l'interno:* BUFFARINI. *Il Ministro per le finanze:* DI REVEL.

(3012)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1935-XIII.

Circoscrizione finanziaria - Sdoppiamento dell'Ufficio del registro di Bolzano nei due uffici: Atti civili e successioni; Atti giudiziari bollo e demanio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse e dei Circoli di ispezione, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, reg. n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio del registro di Bolzano, per renderlo meglio rispondente alle aumentate esigenze dei servizi;

Considerato che, in conseguenza, occorre variare la suddetta tabella;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del registro di Bolzano è sdoppiato nei due uffici: Atti civili e successioni; Atti giudiziari bollo e demanio.

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella che stabilisce le attribuzioni dei due Uffici: Atti civili e successioni; Atti giudiziari bollo e demanio di Bolzano.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° settembre 1935-XIII.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

Tabella annessa al decreto Ministeriale 2 agosto 1935-XIII.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
BOLZANO: Atti civili e successioni.	*Azienda dello Stato.* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denuncie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti, principali e accessori. 2. Credito fondiario. 3. Diritti di segreteria. 4. Tasse di successione e tasse diritti accessori 5. Tasse di manomorta. 6. Tasse ipotecarie sui conchiusi tavolari. 7. Servizi inerenti alle entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 8. Concorso alla spesa del Fondo premi a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi 9. Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1. Cassa nazionale del notariato. 2. Proventi eventuali, utili e compensi diversi. 3. Multe e spese di giustizia per atti coattivi
BOLZANO: Atti giudiziari bollo e demanio.	*Azienda dello Stato.* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari, con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti principali e accessori. 2. Tasse di bollo speciali sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione. 3. Vendita di tutte le specie di valori bollati, comprese le marche per diritti metrici. 4. Bollazione con marche e visto per il bollo 5. Tasse di bollo riscuotibili in modo virtuale e tutte le tasse di bollo comprese quelle in abbonamento; tasse sugli scambi; diritti erariali sugli spettacoli; tasse di bollo sulle note e sui conti di ristorante; tasse di bollo sui trasporti e tassa di bollo sulle carte da giuoco. 6. Tasse a debito. 7. Tasse in surrogazione del registro e bollo, tasse sulle assicurazioni e sui contratti di borsa. 8. Tasse sulle concessioni governative compresi i permessi di porto d'armi e da caccia ed esclusi i diritti di segreteria. 9. Tasse sul pubblico insegnamento. 10. Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli. 11. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 12. Tasse radiofonia. Riscossioni canoni abbonamento alle radioaudizioni. 13. Tasse varie e proventi servizi pubblici. 14. Riscossione di multe e spese di giustizia di qualunque specie. 15. Pagamento di spese di giustizia civile e penale. 16. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 17. Diritti per significazione di atti giudiziari all'estero 18. Demanio pubblico patrimoniale, enti amministrati. Asse ecclesiastico. 19. Eredità devolute allo Stato. 20. Proventi gabellari. 21. Depositi per spese d'asta e contratti. 22. Contenzioso amministrativo per tutte le contravvenzioni alle leggi di bollo e concessioni governative e relativi depositi 23. Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi operaie. 24. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 25. Concorso alla spesa del Fondo premi a carico dei proventi eventuali, utili e compensi diversi. *Aziende speciali.* 1. Fondo Culto. 2. Demanio forestale. 3. Multe e spese di giustizia e competenze per atti coattivi. 4. Proventi eventuali, utili e compensi diversi. 5. Ricupero di crediti per cessione di stipendi. 6. Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari. 7. Vendita di marche per assicurazione invalidità e vecchiaia. 8. Vendita di marche e fascette per imposte della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Roma, 2 agosto 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: DI REVEL.

(3010)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1935-XIII.
Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura ad istituire una filiale a Tresigallo, frazione del comune di Formignana (Ferrara).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale dell'agricoltura, Società anonima con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria filiale a Tresigallo, frazione del comune di Formignana (provincia di Ferrara) chiudendo contemporaneamente la propria dipendenza sulla piazza di Goro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.

(3011)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1935-XIII.

Ordinanza di polizia veterinaria concernente la visita del bestiame non destinato ai pubblici macelli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Constatata la diffusione dell'afta epizootica in alcune Provincie della Valle Padana;

Riconosciuta la necessità di adottare speciali misure dirette ad impedire la diffusione del contagio aftoso a mezzo di animali trasportati per ferrovia, tranvia od autoveicoli;

Ordina:

Art. 1.

Il bestiame bovino, ovino, caprino e suino trasportato per ferrovia, tranvia od autoveicoli, che non abbia diretta destinazione ai pubblici macelli, dovrà essere sottoposto a visita veterinaria nella località di arrivo.

Art. 2.

È fatto obbligo a chi spedisce il bestiame, di cui all'articolo precedente, di preavvertire in tempo utile il podestà del Comune di destinazione per il necessario sopraluogo del veterinario, ed alle Amministrazioni ferroviarie, tranviarie ed agli esercenti autotrasporti di non consentirne lo scarico se il veterinario non sia presente.

Art. 3.

Il bestiame, dopo la visita veterinaria all'atto dell'arrivo, dovrà rimanere sottoposto, nella località di destinazione, ad un periodo di osservazione di almeno dieci giorni, ed in condizioni tali da non avere contatto diretto od indiretto con altri animali recettivi al contagio aftoso.

Il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, i Prefetti del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(3013)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1155.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Heufler Maddalena;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signorina Heufler Maddalena di Luigi e della Maria Mayrl, nata a Castelrotto il 20 settembre 1912, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Heufler in « Masetti ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana al figlio Luigi.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: Mastromattei.

(1602)

N. 3961.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Haller Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Vipiteno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Haller Giovanni e di Haller Teresa, nato a Innsbruck il 14 aprile 1899, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Haller in « Mancuredo ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Sofia, ed ai figli Giovanni, Giuseppe, Ida Anna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: Mastromattei.

(1603)

N. 4012.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Tschurtschenthaler anzidetto;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sesto e all'albo di questa Prefettura, senza ches iano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Tschurtschenthaler Elisabetta fu Giuseppe, e della Innerkofler Anna, nata a Sesto il giorno 8 dicembre 1903, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Tschurtschenthaler in « Pinoli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana ai figli Antonia, Francesco.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1604)

N. 2.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Kocevar Francesco;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Val di Vizze e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Kocevar Francesco di Matteo e di Kalin Leopolda, nato a Anicova il 21 gennaio 1903, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Kocevar in « Cocevari ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Bremec Maria, ed al figlio Edmondo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 8 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1605)

N. 4192.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Sulzenbacher Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di S. Candido e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Sulzenbacher Giovanni di Giuseppe e di Krautgasser Anna, nato a S. Candido il 27 novembre 1905, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Sulzenbacher in « Soleri ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Moser Luigia Maria, ed ai figli Alberta, Luigia.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1606)

N. 4040.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Oberhofer Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di S. Lorenzo in Pusteria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Oberhofer Giuseppe di Oberhofer Teresa, nato ad Innsbruck il giorno 8 ottobre 1897, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Oberhofer in « Sumasi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Sitzmann Antonia, ed al figlio Carlo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1607)

N. 4191.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Sulzenbacher Paolo;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di S. Candido e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Sulzenbacher Paolo di Giuseppe e di Krautgasser Anna, nato a S. Candido il 19 maggio 1908 è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Sulzenbacher in « Soleri ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1608)

N. 41.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Huber Paolo;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Huber Paolo fu Giacomo e di Costisella Teresa, nato a Marebbe il 15 settembre 1904, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Huber in « Masi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Ties Rosina, ed al figlio Francesco.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1609)

N. 1019.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Bacher Maria;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signorina Bacher Maria di Giovanni e di Gasser Maria, nata a S. Andrea in Monte il 6 maggio 1909, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Bacher in « Bachi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Luigi.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 19 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: ROSSI.

(1610)

N. 1010.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Stockner Maria nata Oberrauck;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate oposizioni;

Decreta:

Alla signora Stockner Maria nata Oberrauch fu Giuseppe, e della fu Reifer Maria, nata a Bressanone il 6 giugno 1895, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Stockner in « Stocchi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Paola, Marianna, Giovanni, Regina, Olga, Filomena, Albino.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 19 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: ROSSI.

(1611)

N. 4036.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Piffer Giuseppe.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di San Lorenzo in Pusteria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Piffer Giuseppe fu Giovanni e della fu Rossi Pasqua, nato a Cimone il 30 aprile 1875 è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Piffer in « Pifferi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Giacomuzzi Maria ed al figlio Tullio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 19 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1614)

N. 4039.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pider Vincenzo.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di San Lorenzo in Pusteria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Pider Vincenzo fu Antonio e di Gasser Anna, nato a San Lorenzo in Pusteria il 26 aprile 1871, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Pider in « Pideri ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pescolderung Felicita.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 19 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1615)

N. 3913.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Murer Giovanni.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Terlano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Murer Giovanni fu Giovanni e di Zuccal Cunegonda, nato a Bolzano il 20 gennaio 1894, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Murer in « Murari ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Fedele Emilia ed ai figli Lucia, Pia.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 19 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1616)

N. 4038.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Priller Andrea.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di San Lorenzo in Pusteria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Priller Andrea fu Pietro e della Gatterer Rosina, nato a Onies San Lorenzo il 29 novembre 1887, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Priller in « Prilleri ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Agreiter Luigia ed ai figli Federica, Annila, Pietro, Francesco.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 19 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1617)

N. 91.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Gasteiger Giuseppina;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Racines e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signorina Gasteiger Giuseppina fu Giuseppe e della fu Rainer Rosa, nata a Racines il 23 ottobre 1911, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gasteiger in « Gastelli ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Ermanno.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 19 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1618)

N. 3999.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pfaffstaller Giovanni;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bolzano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Pfaffstaller Giovanni fu Giorgio e della fu Lintner Maddalena, nato a Bolzano il 12 marzo 1884, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Pfaffstaller in « Stefanuti ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Moch Maddalena ed ai figli Maddalena, Zita, Elisabetta.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1619)

N. 3917.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Rungger Oliva;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signorina Rungger Oliva fu Paolo e della fu Gasser Anna, nata a Marebbe il 4 aprile 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Rungger in « Ronco ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Matilde, Francesco e Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Cumune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1612)

N. 4035.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sitzmann Elia.
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Lorenzo in Pusteria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Sitzmann Elia fu Pietro e della fu Kastlunger Caterina, nato a S. Lorenzo in Pusteria il 21 luglio 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Sitzmann in « Simani ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Perfler Anna ed ai figli Luigi, Ida, Edvige, Uberto, Anna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1620)

N. 436.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Antonio Severino Posch;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Antonio Severino Posch di Giuseppe e della fu Caterina Pitscheider, nato a Ladinia il 13 giugno 1903, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Posch in « Bosco ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1681)

N. 356.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Mair Carolina;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Vipiteno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizoni;

Decreta:

Alla signora Mair Carolina di Luigi e di Maria Leichter, nata a Val di Vizze il 10 febbraio 1910, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Mair in « Marini ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Paolo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1682)

N. 204.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Carolina Egitz;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Lorenzo in Pusteria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Carolina Egitz del fu Francesco e di Kerschbaumer Anna, nato a Dobbiaco il 10 ottobre 1871, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Egitz in « Eghizzi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Luigia.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1683)

N. 259.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Hirn Del Monte Guido;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bolzano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Hirn Del Monte Guido fu Giusto e di Maria Rupinik, nato a Trieste il 26 giugno 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Hirn Del Monte in « Del Monte ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie d'Italia Alice di Carlo ed al figlio Sergio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1684)

N. 992.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Hornof Goffredo;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Goffredo Hornof fu Francesco e di Francesca Karlovska, nato a Merano il 17 marzo 1900, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Hornof in « Ornova ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Reich Maddalena di Giuseppe ed ai figli: Edoardo e Matilde.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1685)

N. 4236.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Gostner Anna di Simone;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Anna Gostner fu Simone e di Teresa Vantsch, nata a S. Andrea in Monte il 30 luglio 1915, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gostner in « Gosti ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Elsa.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 2 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1686)

N. 300.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gruber Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dobbiaco e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Gruber Giuseppe fu Giuseppe e di Emma Lindler, nato a Dobbiaco il 26 novembre 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gruber in « Gruberi ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 2 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1687)

N. 178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Fuchsberger Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Fuchsberger Giuseppe fu Luigi e di Kettermair Anna, nato a Villandro il 19 novembre 1885, è accordata la restituzione del cognome in forma italina da Fuchsberger in « Montevolpi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Gasser Maria di Giovanni ed ai figli: Giuseppe, Giovanni, Davide, Luigi, Marianna, Amalia, Ida.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 2 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1688)

N. 179.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Faltner Luigi;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Faltner Luigi di Goffredo e di Viest Maria, nato a Lazfons (Chiusa) il 12 marzo 1912, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Faltner in « Falda ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 2 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1689)

N. 4194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Brunel Francesco;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bolzano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Brunel Francesco fu Francesco e di Maria Farinati, nato a Vigo di Fassa (Trento) il 20 ottobre 1904, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Brunel in « Brunelli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Gratl di Gaspare ed ai figli: Enrico, Ottomazo, Emma, Elda.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 2 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI

(1690)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 19 luglio 1935 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale.

(3020)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 12 agosto 1935, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1257, concernente l'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio esercito.

(3021)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 - Mod. 168-T — Data: 19 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Mariello Vitaliano fu Luigi da Catanzaro — Cartelle Littorio, capitale L. 400, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 - Mod. 168-T — Data: 15 gennaio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banco di Napoli di Chicago — Intestazione: Achie F. Moccardini fu Pietro — Ammontare della rendita: Cartelle consolidato 5 per cento, capitale L. 1500, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 227 — Data: 15 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banco di Napoli di Chicago — Intestazione: Fred Ginie fu Martino Mastinelli — Cartelle consolidato 5 per cento, capitale L. 1500, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data: 4 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Montagnese Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 199,50, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2979)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del prestito redimibile 3,50 per cento 1934.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

E' stato presentato per il tramutamento in titoli al portatore del prestito redimibile 3,50 per cento 1934, il certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 314576 di L. 105 intestato a Novelli Luigina, Fernando ed Elisa fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Baraldi Carmelina fu Michele ved. Novelli, domiciliata in Sale (Alessandria).

Poichè tale certificato risulta mancante del secondo mezzo foglio, a tergo del quale si annotava un tempo il pagamento delle rate semestrali (terza e quarta pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2993)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Doss di Friena » (Trento).

Con R. decreto 20 giugno 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo al registro 21, foglio n. 239, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di « Doss di Friena » con sede in comune di Cles, provincia di Trento.

(2995)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del Sillaro, Medio Santerno e Val Sellustra (Bologna).

Con decreto Ministeriale 1º agosto 1935, n. 5687, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica del Sillaro, Medio Santerno e della Val Sellustra, in provincia di Bologna.

(2996)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a tre cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nelle classi inferiori del ginnasio di Mogadiscio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1934, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E aperto un concorso per titoli a tre cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nelle classi inferiori del ginnasio di Mogadiscio.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo nelle scuole medie governative del Regno, i quali non siano di grado superiore al 10º, non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 5 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 15 settembre 1935-XIII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre; il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1º certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2º certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suo doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3º stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4º certificato, rilasciato dal Segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento;

5º ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

6º cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7º elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari ad uno stipendio e un quarto. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 880.

Il servizio prestato in Colonia, verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

L'orario d'obbligo è quello stabilito per i professori dei ginnasi isolati del Regno.

Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 8 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 1° agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(3006)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a 11 posti di ingegnere in prova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;
Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1934 con il quale è stato bandito il concorso per esami a 11 posti di ingegnere in prova del Reale corpo del Genio civile;
Vista la relazione della Commissione relativa e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a 11 posti di ingegnere in prova (grado 10°, gruppo *A*) del Reale corpo del Genio civile, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1934-XII:

1. Samoggia Giovanni Battista, punti 16.67 su venti.
2. Bragadin Gastone, punti 16.17 su venti.
3. Boscaino Giovanni Battista, punti 15.17 su venti.
4. Grappelli Giorgio, punti 15 su venti.
5. Ieradi Carlo, punti 14.83 su venti.
6. Baruscotto Virginio, punti 14.80 su venti.
7. Brignole Andrea, punti 14.67 su venti, iscritto al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.
8. Cannavò Salvatore, punti 14.67 su venti.
9. Zoccoli Manlio, punti 14.50 su venti, iscritto al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.
10. Rodighiero Pietro, punti 14.50 su venti, nato il 16 novembre 1907.
11. Cuomo Gennaro, punti 14.50 su venti, nato il 2 aprile 1909.
12. Rinaldi Giuseppe, punti 14.50 su venti, nato il 4 giugno 1910.
13. Emanuele Vincenzo, punti 14.43 su venti.
14. Petracca Mario, punti 14 su venti.
15. Famiani Gioacchino, punti 13.67 su venti, ufficiale di complemento.
16. Tocci Amerigo, punti 13.67 su venti.
17. Audoly Giovanni, punti 13.33 su venti, in servizio non di ruolo da oltre un anno.
18. La Corte Giovanni, punti 13.33 su venti.
19. Saporetti Arnaldo, punti 13.17 su venti, in servizio non di ruolo da oltre un anno.
20. Lapis Luigi, punti 13.17 su venti, ufficiale di complemento.
21. Tardini Giulio, punti 13.17 su venti.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso:

1. Samoggia Giovanni Battista.
2. Bragadin Gastone.
3. Boscaino Giovanni Battista.
4. Grappelli Giorgio.
5. Iaradi Carlo.
6. Baruscotto Virginio.
7. Brignole Andrea.
8. Cannavò Salvatore.
9. Zoccoli Manlio.
10. Rodighiero Pietro.
11. Cuomo Gennaro.

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Rinaldi Giuseppe.
2. Emanuele Vincenzo.
3. Petracca Mario.
4. Famiani Gioacchino.
5. Tocci Amerigo.
6. Audoly Giovanni.
7. La Corte Giovanni.
8. Saporetti Arnaldo.
9. Lapis Luigi.
10. Tardini Giulio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: RAZZA.

(3016)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a 6 posti di vice segretario amministrativo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il risultato degli esami scritti e orali per il concorso a 6 posti di vice segretario amministrativo in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1934, in applicazione dei decreti 16 giugno 1932-X, 9 settembre 1934-XII e 10 ottobre 1934-XII di S. E. il Capo del Governo;
Ritenuto regolare il procedimento degli esami;
Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso suddetto:

1. Ricci Guido, con punti 8,12.
2. Petrocchi Sergio, con punti 7,50.
3. Arcà Rocco, con punti 6,87.
4. Spanò Guido, con punti 6,75.
5. Marrocco Pericle, con punti 6,60.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine seguente:

1. Ricci Guido.
2. Petrocchi Sergio.
3. Arcà Rocco.
4. Spanò Guido.
5. Marrocco Pericle.

Roma, addì 9 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: RAZZA.

(3015)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Varianti al concorso a posti di medico condotto.

Il Prefetto della provincia di Piacenza rende noto che la condotta per medico condotto del Reparto Est del comune di Fiorenzuola d'Arda, di cui al n. 3 dell'elenco delle condotte vacanti della Provincia, compresa nel bando di concorso in data 31 maggio 1935-XIII, n. 9060 di prot. - Div. Sanità, è esclusa dal bando di concorso innanzi citato.

Piacenza, addì 6 agosto 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MONTANI.

(3017)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.